



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2005

=====

ADDI' 11/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: Bonelli - Ciani - De Angelis - Ranucci

DELIBERAZIONE 636

Oggetto:

Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004 n. 2 e successive modificazioni.



Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni".

REGIONALE
ATTI LEGISLATIVI

LA GIUNTA REGIONALE

M Su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per le risorse umane, il demanio e il patrimonio

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 12 relativo al Segretariato generale e alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo.

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni, emanato in attuazione della suddetta legge;

*LA I E
LEGISLATIVI*
g **VISTO**, in particolare, l'articolo 15 del citato regolamento, disciplinante il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, il quale, nella formulazione scaturita dalle modifiche da ultimo apportate dal regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2, prevede che il trattamento economico del capo e del vice capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente e del capo dell'Ufficio rapporti Istituzionali del Vice Presidente sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 2, dello stesso r.r. 1/2002;

VISTO il comma 2 del menzionato articolo 178 del r.r. 1/2002, che disciplina il trattamento economico fondamentale dei dirigenti incaricati della direzione dei dipartimenti e delle direzioni regionali nonché le indennità accessorie integrative collegate ai livelli di responsabilità, compresa la retribuzione collegata al risultato conseguito;

VISTO l'articolo 65 del r.r. 2/2004, che, in sede di prima applicazione delle modifiche apportate all'articolo 15 del r.r. 1/2002, dispone l'equiparazione del trattamento economico del capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente nonché del capo dell'Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente e del vice capo di Gabinetto del Presidente, rispettivamente, a quello del Capo e del Vice capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, fissando in tal modo un principio di equivalenza delle retribuzioni relative ad incarichi analoghi;

CONSIDERATA L'OPPORTUNITA', in coerenza con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza, di introdurre un criterio più stringente al quale la Giunta deve attenersi nello stabilire il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e di estendere il criterio stesso anche al trattamento economico del segretario generale, la cui definizione è lasciata dalla normativa vigente al contratto individuale;



636 11 LUG. 2005 *llly*

RITENUTO, a tal fine, di individuare nel trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 178, comma 2, del r.r. 1/2002 non un semplice parametro di cui tener conto, bensì un limite massimo che non può essere superato, nonché di abrogare l'articolo 65, comma 1, del r.r. 2/2004 eliminando così il suddetto principio di equivalenza delle retribuzioni relative ad incarichi analoghi conferiti dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

VISTO il testo delle modifiche al regolamento predisposte dalla Direzione regionale affari giuridici e legislativi cui compete l'elaborazione, la revisione e il coordinamento delle proposte di legge e regolamento da sottoporre alla Giunta regionale.

All'unanimità

**REGIONALE
E LEGISLATIVI**

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono richiamati, di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni", che consta di n. 3 articoli, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupoli

19 LUG. 2005

**REGIONALE
E LEGISLATIVI**



ALLEG. alla DELIB. N. 636 *lee*
DEL 11 LUG. 2005

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1
e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni”



lee

ART. 1

*(Modifica all'articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente e del Segretario generale nonché del vice capo dell'ufficio di Gabinetto del Presidente e del capo dell'Ufficio rapporti istituzionali del Vice presidente è stabilito con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti dei trattamenti economici complessivi determinati per gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 178, comma 2.".



RC

ART. 2

*(Modifica all'articolo 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.



R.

ART. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche all'articolo 15, comma 1, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, apportate dall'articolo 1 del presente regolamento, hanno effetto anche in relazione ai contratti individuali in atto alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.



pe